

**STATUTO dell'ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO
"ASSOCIAZIONE PISA PARKINSON"**

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE e DURATA

Ai sensi della legge 266/91 e della L.R. 28/93 e successive modifiche, in data 17 marzo 2017 è stata costituita l'Associazione di volontariato **Associazione Pisa Parkinson**, più avanti chiamata per brevità Associazione, con sede in via Bonanno, 68, 56126 PISA.

La sua durata è illimitata. Il trasferimento della Sede sociale non comporta modifica statutaria.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

L'Associazione è apolitica e aconfessionale, non persegue fine di lucro, anche indiretto. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, umana, civile, culturale nell'ambito socio-sanitario, a favore delle persone affette da Malattia di Parkinson e dei loro familiari e caregiver, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Possono essere previsti rimborsi di spese documentate, anche anticipate se urgenti, effettuate in nome e per conto dell'Associazione, previa autorizzazione del Presidente tramite email ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Gli aderenti dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in modo personale e spontaneo e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione è organizzata secondo criteri di democrazia interna. Tutti gli organi sociali (Consiglio direttivo, Collegio dei revisori, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

ART. 3 – SCOPI e FINALITÀ

L'Associazione si prefigge come scopo di:

- far emergere bisogni e aspettative delle persone con Parkinson e delle loro famiglie, divenendone il punto di collegamento e di promozione di interventi a loro beneficio
- offrire alle persone con Parkinson e ai loro familiari e caregiver opportunità di aggregazione e confronto, al fine di contrastare l'isolamento e la sedentarietà a cui spesso la malattia conduce, avendo come obiettivo il miglioramento della qualità della vita e la tutela dei diritti alla salute e alla partecipazione e inclusione sociale
- richiedere alle Autorità socio-sanitarie una presa in carico globale e multidimensionale del malato, con la predisposizione di un Piano di cura che ne veda il coinvolgimento consapevole e attivo, nei limiti delle sue possibilità, all'interno di una rete unitaria di servizi sanitari e di supporto alla terapia farmacologica
- promuovere una rete di relazioni e collaborazioni con tutte le strutture e le professionalità operanti sul territorio, al fine di ottimizzare le risorse esistenti
- attivare una rete di relazioni e collaborazioni sia con le Associazioni Parkinson toscane e nazionali, sia con le altre Associazioni che operano a favore di quanti sono colpiti da malattie neurodegenerative
- fare opera di sensibilizzazione e di diffusione della conoscenza della malattia di Parkinson.

ART. 4 - AZIONI

Per perseguire gli scopi sopra indicati, l'Associazione si propone di realizzare i seguenti interventi:

- Promuovere l'attivazione di uno Sportello informativo, come punto di riferimento per i malati e per le loro famiglie
- Interagire con i responsabili dei Servizi sanitari e socio-sanitari e rappresentare l'esigenza che gli interventi di sostegno psicologico e di accompagnamento della terapia farmacologica vengano garantiti a partire dal momento della diagnosi
- Stabilire collaborazioni con tutti i Soggetti che svolgono sul territorio attività che possono risultare utili come sostegno alle persone con Parkinson
- Promuovere esperienze di aggregazione, sia attraverso opportunità organizzate direttamente dalle strutture territoriali, sia attraverso attività autogestite dai malati stessi e dai loro familiari
- Diffondere informazioni sulla malattia di Parkinson e organizzare incontri con esperti su tematiche inerenti
- Partecipare alle attività del Tavolo Regionale Parkinson.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare la costituzione di un Comitato Scientifico.

ART. 5 - SOCI e AMMISSIONE dei SOCI

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, in numero illimitato, tutti coloro che condividono gli scopi dell'Associazione, in particolare i malati, i loro familiari e caregiver, e gli operatori socio-sanitari. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta, motivando la sua decisione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

Si diventa soci pagando la quota associativa, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.



ART. 6 - DIRITTI e DOVERI dei SOCI

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri. I soci si impegnano al versamento della quota associativa annuale, l'ammontare della quale viene proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria. La quota associativa non è rimborsabile, non è trasmissibile e non è rivalutabile. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, e a riunirsi in assemblea per discutere sulle questioni riguardanti l'Associazione. I soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento hanno diritto di voto in Assemblea e diritto di elettorato attivo e passivo.

ART. 7 – RECESSO ed ESCLUSIONE dei SOCI

Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

La qualifica di socio si perde nei seguenti casi:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale per una annualità;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio Direttivo. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni. Qualora esso non venga accolto, il caso verrà sottoposto alla prima Assemblea dei Soci la quale deciderà in via definitiva.

ART. 6 – GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi di partecipazione democratica e di direzione dell'Associazione:

Assemblea generale dei Soci; Il Consiglio Direttivo; Il Presidente.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA dei SOCI

L'Assemblea generale dei Soci è formata da tutti i Soci, ed è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile dal Presidente o da chi ne fa le veci. Viene presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, di accertare la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

La convocazione avviene tramite avviso scritto, da inviare, almeno sette giorni prima, mediante lettera semplice, oppure fax o email, contenenti la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. Ogni delibera avviene a scrutinio palese, salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

In Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto di voto tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. E' ammessa una sola delega per ciascun socio.

Gli amministratori non hanno diritto al voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione ed in particolare:

- elezione (conferma o sostituzione) degli Organi Sociali (Presidente, Vice Presidente, Consiglio Direttivo)
- approvazione del programma annuale dell'Associazione
- proposta di iniziative, con indicazione di modalità e supporti organizzativi
- approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e del rendiconto economico-finanziario preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo
- determinazione annuale dell'importo della quota associativa
- redazione – modifica -revoca di regolamenti interni
- provvedimento inappellabile di esclusione di un Socio.

-Le decisioni prese dall'Assemblea impegnano tutti i Soci, sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il Verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 8 – L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Qualora si debba deliberare su modifiche dello Statuto o sull'eventuale scioglimento della Associazione, deve essere convocata una Assemblea straordinaria. Le relative deliberazioni richiedono le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

ART. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da tre a sette membri eletti dall'Assemblea, e si riunisce di norma una volta al mese. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e può venire rieletto. Possono essere eletti solo i soci attivi, in regola con il pagamento della quota associativa. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta, e automaticamente convocata, da un terzo dei membri del Consiglio stesso. Le riunioni sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere devono essere assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.



E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto sia di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad esclusione di quanto sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci. In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere e presentare all'Assemblea il Rapporto annuale sulle attività dell'Associazione
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi delle attività dell'Associazione sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre il rendiconto economico-finanziario annuale consuntivo e il bilancio preventivo;
- deliberare circa l'ammissione dei nuovi Soci;
- deliberare circa l'esclusione nei confronti dei Soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

ART. 10 - IL PRESIDENTE

I compiti del Presidente sono:

- rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo può, al suo interno, scegliere un Segretario e un Tesoriere.

ART. 11 - ENTRATE e PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate della Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi dei Soci;
- contributi di privati;
- erogazioni liberali degli associati o di terzi
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da beni mobili e immobili; donazioni, lasciti o successioni. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo eventuale scioglimento.

ART. 12 - RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione venti giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché i Soci possano prenderne visione.

13 - ATTIVITA' SECONDARIE

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D. M. del 25/5/1995.

ART. 14 - DURATA e SCIOGLIMENTO dell'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di un'Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i Soci.

ART. 15 - NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli Organi competenti, decide l'Assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Su questo punto si rimanda alla normativa sulle Associazioni (Legge 383/2000 e successive modifiche) e da quanto previsto dal Codice Civile.

Illegible handwritten signatures and initials.